



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

**Relazione illustrativa al Decreto Delegato
"Documento Unico di Regolarità Contributiva Sammarinese (DURCS)"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Signori Segretari di Stato,

Signori Consiglieri,

il presente Decreto Delegato è emanato in attuazione all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 2020 n.223 mediante il quale veniva conferito mandato al Congresso di Stato di adottare apposito decreto volto a disciplinare il Documento Unico di Regolarità Contributiva Sammarinese (DURCS), quale strumento di verifica della regolarità contributiva nei confronti di ISS e di Cassa edile, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia. Con il Documento Unico di Regolarità Contributiva Sammarinese –DURCS si intende regolamentare il settore edile a partire dagli Appalti Pubblici per poi, nel breve periodo estendere il controllo anche alle committenze private, per le quali ora resta facoltativo.

Il lavoro nero e le irregolarità assicurative e contributive, da anni, anche nella nostra realtà, particolarmente nel settore edile ove il fenomeno è oltremodo più marcato, danneggiano sia gli operai che le imprese oneste. Il contrasto a tale fenomeno, ha rappresentato, da sempre, un obiettivo qualificante di Cassa Edile Sammarinese di Mutualità ed Assistenza (CEM) al fine di tutelare le imprese sammarinesi sane dalla concorrenza sleale. In passato il fenomeno è stato inspiegabilmente sottovalutato o ignorato ma oggi viene portato a termine positivamente un iter non sempre facile ma indiscutibilmente qualificante, sicuro argine contro la spirale del declino del Settore. L'introduzione del DURCS, inoltre, permette alla Repubblica di San Marino di allinearsi all'Italia ed all'Europa ove opera già da anni, quale strumento atto a colpire le irregolarità contributive, a tutelare gli operai e le imprese sane ed a contrastare l'evasione favorendo le entrate tributarie.

Passando all'esame dell'articolato si rappresenta quanto segue.

Gli articoli 1 e 2 prevedono che il DURCS, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, sia obbligatoriamente richiesto ai fini della partecipazione agli appalti pubblici e in via facoltativa per gli appalti privati.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Vicolo del Macello,2 - 47890 San Marino
info.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 474
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

L'articolo 3 stabilisce che soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva sono l'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), il Fondo di Previdenza Complementare (FONDISS) e la "Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza" (CEM).

All'articolo 4 si stabilisce che la verifica della regolarità contributiva riguardi il versamento dei contributi e degli accantonamenti nei confronti di ISS, FONDISS e CEM, dovuti in relazione ai lavoratori autonomi e ai lavoratori subordinati, secondo le scadenze previste dalla Legge e/o dai Contratti Collettivi di riferimento. In particolare la regolarità contributiva per la parte di CEM sussiste in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna mensilità nella quale l'omissione si è determinata, che risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali more e/o sanzioni previsti dalla legge.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di verifica di regolarità contributiva che, per ISS e FONDISS, non sussiste in caso di mancato pagamento, anche se non ancora decorsi i termini per l'iscrizione a Ruolo, di cui all'articolo 47 Legge 18 dicembre 2006 n.135 o di mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla comunicazione di pagamento solo parziale mentre per CEM non sussiste in caso di mancato pagamento delle contribuzioni dovute entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

All'articolo 6 sono indicati gli elementi che deve contenere il DURCS allegando allo stesso decreto il relativo modello. In particolare si prevede che la sottoscrizione del DURCS avvenga da parte del legale rappresentante di CEM o suo delegato come da statuto.

All'articolo 7 sono disciplinate le modalità di rilascio del DURCS e validità dello stesso stabilita in 60 giorni dalla data di rilascio.

Infine all'articolo 8, quale disposizione transitoria si stabilisce che, nelle more dell'implementazione della procedura informatica per il rilascio del certificato da parte di CEM secondo le modalità di cui al decreto, il DURCS venga rilasciato dall'Ufficio Contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e che l'attivazione delle nuove modalità di rilascio da parte di CEM, avvenga mediante adozione di apposita delibera da parte del Congresso di Stato.

Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede agli On.li Consiglieri di esprimere il proprio consenso e sostegno allo stesso.

**Il Segretario di Stato
Stefano Canti**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Vicolo del Macello,2 - 47890 San Marino
info.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 474
F +378 (0549) 885265